

# **Circolare Ministeriale - Ministero della Marina Mercantile - 23 gennaio 1990, n. 259**

***"Serie II, demanio marittimo, relativa al superamento delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari"***

Roma, 23 gennaio 1990

Alle Capitanerie di Porto

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Circolare n. 259

Alle Direzioni Marittime

Serie II

Titolo : Demanio Marittimo

LORO SEDI

Si fa riferimento alla circolare n. 170, protocollo n. 5171652/A.2.50 in data 18/11/1977, concernente provvidenze a favore degli invalidi. Con la legge di cui all'oggetto sono state emanate disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ed il Ministero dei lavori pubblici, così come previsto dal 1° comma dell'art. 1 della legge stessa, ha fissato, con decreto del 14/6/1989, n. 236, le "prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata etc."

I provvedimenti sopra indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/6/1989.

In particolare nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita un'apposita clausola la quale prescriva l'obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotte od impedità capacità motoria o sensoriale, nonchè di rendere la struttura stessa "visitabile" nel senso specificato dall'art. 3.1 del decreto 236/89 sopra citato, soprattutto in funzione dell'affettiva possibilità di balneazione, attra verso la predisposizione di appositi "percorsi orizzontali"

IL MINISTRO

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## Circolare Ministeriale N. 280 del 15 marzo 1992

**“Legge 5 febbraio 1992, n. 104. – Articolo 23 comma 3 – *Visibilità degli impianti balneari da parte di persone handicappate*”**

Nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992 è stata pubblicata la [legge 5 febbraio 1992 n. 104](#), concernente la normativa quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Il terzo comma dell’art. 23 della predetta legge dispone che le concessioni demaniali per le strutture di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti da parte delle persone handicappate ed all’effettiva possibilità di accesso al mare, secondo la prescrizione stabilite con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 gennaio 1989, n. 36, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989, in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

L’entrata in vigore della citata [legge n. 104/1992](#), per la cui attuazione sono state impartite direttive alle sole Capitanerie di Porto con telegramma della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti n. 5170418 del 21 febbraio 1992, comporta la necessità che già nella prossima stagione estiva gli stabilimenti balneari siano adeguati alle prescrizioni di legge, a meno che il rilascio od il rinnovo del titolo concessorio non si sia perfezionato prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Per consentire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge n. 104, tenuto conto dell’ormai imminente inizio della stagione balneare e della necessità di regolarizzare i rapporti concessori, si dispone che gli occorrenti adeguatamente strutturali realizzabili con impianti di facile rimozione siano consentiti senza aggiuntive formalità istruttorie.

Per quanto concerne, invece, le situazioni le quali non possono essere riportate nell’ambito delle prescrizioni derivanti dalle disposizioni in esame se non mediante erezione di opere fisse, si dispone che nel titolo concessorio che occorre comunque rilasciare sia inserita l’apposita clausola con la quale sia fatto obbligo di presentare nel termine che sarà all’uopo fissato un progetto di adeguamento, con l’avvertenza che il mancato adempimento dell’obbligo comporterà la dichiarazione di decadenza dalla concessione ai sensi [dell’art. 47 del Codice di Navigazione \(1\)](#).

La successiva istruttoria relativa alle occorrenti innovazioni sarà condotta con la massima celerità consentita, richiamando, per l’acquisizione degli occorrenti pareri, le disposizioni di cui all’[art. 542 del Regolamento Marittimo \(2\)](#), nonché della legge n. 241/90.

## **(1) Codice della Navigazione e Regolamento**

### **Art. 542 - Pareri di enti estranei all'amministrazione**

*Qualora per l'emanazione di un provvedimento della autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si può emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.*

## **(2) Codice della Navigazione**

### **Art. 47 - Decadenza dalla concessione**

*1. L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:*

*a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;*

*b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;*

*c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;*

*d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;*

*e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;*

*f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.*

*2. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.*

*3. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.*

*4. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.*



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E  
DEI PORTI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA  
MARINA MERCANTILE

*Divisione*...XVII *Sez.*.....  
*Prot.*... N. 5170800 *Allegati* ...2.....  
A2.50

*Roma*, 23 Marzo 1994

Alle CAPITANERIE DI PORTO

## LORO SEDI

*Risposta al Foglio del* .....  
*Div.* ..... *Sez.* ..... *N.* .....

Oggetto: Visibilità degli impianti balneari da parte di persone portatrici di handicap.

## **CIRCOLARE N° 06**

**Serie I**

**Titolo: Demanio Marittimo**

Alle DIREZIONI MARITTIME

## LORO SEDI

Agli ENTI PORTUALI

## LORO SEDI

Con la Circolare n. 280 del 25 marzo 1992, il Ministero della Marina Mercantile dettò alcune disposizioni intese a favorire la pronta applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte riferita alla problematica in oggetto.

Come è noto, la concreta applicazione della normativa e delle stesse direttive ministeriali che non sono scaturite, ha incontrato notevoli difficoltà, soprattutto in conseguenza dell'atteggiamento assunto da numerose amministrazioni comunali, sovente restie al rilascio della concessione edilizia.

A fronte della situazione di stallo che ne è derivata, la Capitaneria di Porto di S. Benedetto del Tronto ha a suo tempo provocato un parere dell'Avvocatura Distrettuale dello stato di Ancona, diffuso dall'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto con nota n. 872/28773 dell'11.8.1993.

Al fine di pervenire ad un maggiore approfondimento della questione, questa Direzione Generale aveva nel frattempo sottoposto il parere dell'Organo Legale Periferico all'esame della Avvocatura Generale dello Stato, la quale, su conforme parere del Comitato Consultivo, ha formulato l'unito parere n. 6446/93, prot. 19588 del 17.2.1994.

Detto parere, al quale si ritiene che possa conformarsi l'attività di questa Amministrazione, oltre a ribadire la ricorribilità alla previsione di cui all'art. 524 Reg. Nav. Mar., individua il regime cui vanno sottoposte le opere dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche a seconda del tipo e a seconda che accedano a strutture di nuova realizzazione ovvero preesistenti.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to CILIBERTI

per copia conforme all'originale

Il Dirigente

Dott. Antonio Napolitano



# Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST 00100

*Risposta a nota* NB M/21(62)

Roma, 17 FEB. 1994

REGISTRI { *Partenza N. ...* } *Posi...*  
 { CS N. 6446/93 }  
 da citare integralmente nella risposta

*Del* 24.8.93

*Prot. N.* 5170494

*Div. .... Sez. .... N.* 172102

*Allegati N. ....*

Oggetto: CS 6446/93 – Avv. Pierantozzi – Visibilità degli impianti balneari da parte di soggetti portatori di handicap. Quesito.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Direzione Generale del Demanio

Marittimo e dei Porti

del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Il quesito proposto con la nota in riferimento riguarda le attività di competenza dell'Amministrazione in sede di rilascio e rinnovo di concessioni demaniali per strutture di balneazione, tra le quali è compresa, ai sensi dell'art. 23 co. 3° della legge n. 104/1992, quella di accertamento delle visitabilità ed accessibilità degli impianti da parte di persone handicappate.

Tale accertamento avviene, nell'iter procedimentale preordinato al rilascio o al rinnovo del titolo, in base all'esame dei disegni allegati alla domanda (art. 6 regol. nav. marittimo), sulla quale, secondo le norme vigenti, occorre richiedere il parere del Comune, da considerarsi acquisito, come giustamente rileva l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, qualora sia inutilmente decorso il termine di cui all'art. 524 regol. nav. marittimo.

Altro problema è quello delle valutazioni e dei provvedimenti del Comune in materia urbanistica, per il concorso di competenze che, come ricorda ancora l'Avvocatura Distrettuale di Ancona, si verifica quando il privato realizza opere su area del demanio. In tal caso si richiede, oltre alla concessione demaniale, anche la concessione edilizia: a meno che relativamente a quest'ultima la normativa vigente non detti norme particolari, come avviene in alcuni casi per la materia in esame. Infatti, mentre per la prima realizzazione delle strutture balneari i progetti devono contenere le previsioni di cui all'art. 1 co. 3 della legge n. 13/1989 e secondo le regole generali occorre la concessione edilizia, invece per le

innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche in edifici preesistenti, non sono soggette a concessione edilizia o autorizzazione per le opere di cui all'art. 2 della legge n. 13/1989 e sono soggette al regime autorizzativo di cui all'art. 48 della legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni le opere consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 7 legge n. 13/1989).

E' stato sentito il Comitato Consultivo che si è espresso in conformità.



# Ministero della Marina Mercantile

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, 23 AGO. 1993

**AI** L'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO

**ROMA**

*Divisione*...XVII    *Sez.*.....  
*Prot.*... N. 5172102 *Allegati*...vari...  
A2.50

*Risposta al Foglio del*.....  
*Div.*.....*Sez.*.....*N.*.....

Oggetto: Visibilità degli impianti balneari da parte di persone portatrici di handicap. Quesito. -

La problematica in oggetto, come è noto, ha assunto un particolare interesse per le attività di competenza di questa Amministrazione a seguito della emanazione della legge 5.2.92 n. 104 che, all'art. 23, comma 3°, prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche quale requisito essenziale per il rilascio od il rinnovo di concessioni demaniali marittime per strutture di balneazione.

A fine di agevolare l'applicazione di tale normativa, questo Ministero ha emanato diverse direttive, ultima delle quali quella contenuta nella circolare n. 280 del 25.3.1992.

Peraltro, sono state rilevate, in sede di concreta applicazione, delle difficoltà operative rappresentate da situazioni di stallo determinate dall'inerzia di alcuni Comuni che, ritardando il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle opere di adeguamento alla legge n. 104/92, finiscono per compromettere il rilascio / rinnovo delle concessioni demaniali ad uso balneare, con grave pregiudizio per gli operatori.

Sull'argomento, la Capitaneria di Porto di S. Benedetto del Tronto, ha provocato l'unito parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona n. CS. 252/93 H del 19.7.93 ove si ritiene che la realizzazione delle opere fisse occorrenti per garantire ai disabili la visitabilità degli impianti balneari non è soggetta a concessione edilizia, in finalità che prescindono dalla disciplina del territorio e dell'assetto urbanistico.

Questo Ministero ritiene di poter condividere integralmente la soluzione elaborata dall'organo legale periferico, ma prima di farla propria e diffonderla come direttiva di carattere generale ritiene opportuno acquisire in merito il parere di codesta Avvocatura Generale, che si prega di voler partecipare con ogni possibile consentita sollecitudine.

II VICEDIRETTORE GENERALE

F.to DE MARTINO



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI  
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

*Divisione*<sup>XVII</sup> *Sez.*.....  
*Prot. N.* 5171242 *Allegati*.....  
A.2.50

Nella risposta citare  
protocollo, classifica  
e data

*Roma*, 7.05.1994

Al le CAPITANERIE DI PORTO

## LORO SEDI

*Risposta al Foglio del* .....  
*Div.* ..... *Sez.* ..... *N.*.....

**OGGETTO:** Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione.  
**ORDINANZE BALNEARI**

**CIRCOLARE N° 10**  
**Serie I**  
**Titolo: Demanio Marittimo**

Agli UFFICI CIRCONDARIALI  
**MARITTIMI**  
**LORO SEDI**

e, per conoscenza

Alla DIREZIONE GENERALE  
del NAVIGLIO  
**S E D E**

Al COMANDO GENERALE DEL  
CORPO DELLE CAPITANERIE  
DI PORTO  
**S E D E**

Alle DIREZIONI MARITTIMA  
**LORO SEDI**

Agli ENTI PORTUALI  
**LORO SEDI**

Di recente il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha rappresentato la necessità – seguito di numerose istanze e richieste di chiarimenti provenienti da gran parte dell'utenza oltre che dalla stampa specializzata e non – di apportare alcuni correttivi alle ordinanze annualmente emanate dal Comandanti di Porto Capi di Circondario intese a regolamentare il corretto svolgimento dell'attività balneare nel periodo estivo.

Ciò premesso, aderendo a tale invito ed in risposta alla domanda di chiarezza ed omogeneità normativa avanzata dall'utenza è stato predisposto, di concerto con lo stesso Comando Generale delle Capitanerie di Porto e con la Direzione Generale del Naviglio, l'unito schema guida di ordinanza balneare con li specifico intento di eliminare la diffusa eterogeneità dei vari disciplinari, l'eccessivo appesantimento di divieti e sanzioni, la disomogeneità riscontrata tra zone costiere limitrofe ricadenti nell'ambito territoriale di più circondari.

In tale ottica si pregano codeste Autorità di volersi attenere per quanto più possibile allo schema generale, fermo restando che eventuali "disposizioni speciali", che tengano conto di particolari esigenze o caratteristiche di prescrizioni, dovranno essere congruamente motivate e poste in chiusura di ordinanza.

Si rappresenta l'opportunità, infine, che in calce al testo così elaborato, venga riportato un estratto delle principali norme richiamate (p.e. Disciplina della pesca, disciplina dello sci nautico, sanzioni).

IL DIRETTORE GENERALE

F.to CILIBERTI

Per copia conforme all'originale

Capitano di Fregata (CP)

Giovambattista DOMINICI



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO / UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI \_\_\_\_\_

## ORDINANZA N°

IL COMANDANTE DEL PORTO, CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI \_\_\_\_\_

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e – per i profili su di essa incidenti – della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di .....che comprende il territorio dei Comuni di .....

Visti gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”;

Visto il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 494 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativo alla raccolta di rifiuti;

Vista la propria ordinanza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ che regola il noleggio delle unità da diporto; (ove sia stata emanata)

## ORDINA

### Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare 1994 è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre 1994;
2. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari – la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 30 giugno e terminare almeno il 1° settembre – i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicati nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di

salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

3. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

## **Art. 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI**

1. La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia (o misura diversa – comunque non inferiore a metri 100 – ove congruamente motivato) è riservata alla balneazione.

1.1 Il limite di tale zona deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.

1.2 Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt..... dalla costa) NON SEGNALATO”**.

1.3 I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri –1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo. Qualora i Comuni non provvedono a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti, (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,60) NON SEGNALATO”**.

2. Nella predetta zona, nelle ore comprese tra le 8,30 e le 19,30 E' VIETATO:

2.1 Il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi di tipi jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Le imbarcazioni a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi – dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.

2.2 L'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

### **Art. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

1. E' vietata la balneazione:

1.1 Nei porti.

1.2 Nel raggio di metri 100 (o altra misura ove opportunamente motivato) dalle imboccature e dalle strutture portuali.

1.3 Fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 200.

1.4 All'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati.

### **Art. 4 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo E' VIETATO:

1.1 Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio.

1.2 Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.

1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso.

1.4 Campeggiare.

1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso.

1.6 Praticare qualsiasi gioco (p.e. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

1.7 Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, i cani guida per i non vedenti.

1.8 Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 1300 alle 1600.

1.9 Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc..) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione dell’Autorità Marittima.

1.10 Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.

1.12 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.

1.13 Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

1.14 Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di veivolo privato e per qualsiasi scopo ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.

1.15 Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione.

## **Art. 5 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,30 alle ore 19,30.

1.1 I concessionari di strutture balneari – prima dell’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente articolo 1 – devono:

1.1.1 Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio.

1.1.2 Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi.

1.1.3 Durante l’orario di apertura i concessionari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte mare. Detto assistente deve indossare una maglietta con la scritta “SALVATAGGIO”, essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato. L’assistente deve stazionare nella

postazione di cui al successivo punto 1.1.4 oppure in mare sull'imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.

1.1.4 Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile – devono essere permanentemente disponibili:

1.1.4.1 Un binocolo.

1.1.4.2 Un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso, destinata ad altri usi.

1.1.5 In prossimità degli estremi della concessione presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

1.1.6 Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsigliano la balneazione o richiedano particolare attenzione, il concessionario dovrà issare su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa.

1.1.7 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

1.1.7.1 Tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione.

1.1.7.2 Una cannula di respirazione bocca a bocca.

1.1.7.3 Un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie.

1.1.7.4 Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

1.1.8 Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.

1.1.9 Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila.

1.1.10 Le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia di 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.

1.1.11 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Autorità Marittima e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

1.1.12 Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.), salvo espresso consenso del concessionario.

## 2. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

2.1 Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

2.2 Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

2.3 Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso:

2.3.1 Tre bombolette individuali di ossigeno, da 1 litro, senza riduttore di pressione.

2.3.2 Una cannula di respirazione bocca a bocca.

2.3.3 Un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie.

2.3.4 Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

2.4 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

2.5 E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

2.6 I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo

internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

2.7 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

## **Art. 6 DISCIPLINA DELLA PESCA**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, punto 1.15 E' VIETATO:

1.1 L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 300 dalla costa, nelle ore tra le 08,30 e le 19,30.

1.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

1.4 E' VIETATO attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

1.5 E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquea di segnalare la propria persona nei modi indicati dalla normativa vigente.

## **Art. 7 DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO**

1. La disciplina di tale sport è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960 del Ministro della Marina Mercantile.

## **Art. 8 Noleggio di natanti da diporto**

1. Il noleggio di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela o a motore è regolamentato come segue:

1.1 I piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa.

1.2 Le moto d'acqua, le tavole a vela e le piccole imbarcazioni a vela o a motore non possono allontanarsi più di 1.000 metri dalla costa.

1.3 Il noleggio può essere effettuato dalle ore 07,00 alle ore 19,00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati. In caso di avverse condimeteo il

noleggiante ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia.

1.4 Su tali natanti possono imbarcare un numero di persone che abbiano la possibilità di stare sedute e comunque non superiore a quattro.

1.5 I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il noleggiante ha facoltà di chiedere all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

1.6 Gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo.

1.7 Il noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti noleggiati, in caso di pericolo o di cambiamento del tempo (tale unità non è necessaria quando il noleggiante si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare).

1.8 Il noleggiante è obbligato ad informare gli utenti sui limiti previsti nei precedenti punti 1.4 e 1.5, e – almeno per le imbarcazioni a motore – deve annotare su apposito registro il nome, cognome e il recapito del noleggiatore.

2. I natanti a motore (fino a 25 HP) possono essere noleggiati solo a persone di età non inferiore ad anni 16.

2.1 In particolare le moto d'acqua devono essere dotate di un sistema di telecomando di spegnimento del motore a distanza, attivabile da parte del noleggiante.

## **Art. 9** CORRIDOI DI LANCIO

1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti.

1.1 I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.

1.2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

1.2.1 Larghezza metri 20. tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20.

1.2.2 Profondità non inferiore a metri 300 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti).

1.2.3 Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 metri.

1.2.4 Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

2. Aree in concessione per stabilimenti balneari.

2.1 Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano operare il noleggio nell'ambito della concessione, devono attenersi – senza che sia necessaria un'apposita autorizzazione nel titolo concessorio – alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.

2.2 In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività balneare.

3. Norme di comportamento.

3.1 Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo,

3.2 Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

#### **Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articolo 1164 1 1174 del codice della navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la quale sostituisce ed abroga quella n. emanata da questa Capitaneria di Porto / Ufficio Circondariale Marittimo in data

.....

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 – 1164 – 1174 – 1231 del codice della navigazione e dall'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice penale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo di ufficio e agli albi dei Comuni rivieraschi.